

Proroga al 30 settembre dell'uso delle mascherine – dl n. 68/2022

17 Giugno 2022

Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stato pubblicato in [G. U. n. 139 del 16 giugno 2022 il decreto-legge n. 68/2022](#), recante “*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*”.

Il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (16 giugno 2022).

Tra le disposizioni di interesse, si segnala l'*art. 11 (Disposizioni urgenti sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)* che, modificando l'[art. 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87](#), dispone la **proroga dal 15 giugno al 30 settembre 2022** dei seguenti obblighi:

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, sia locali che a lunga percorrenza, tra cui si segnalano autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. L'obbligo è, invece, abrogato per l'accesso ad aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'[articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017](#). Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Si ricorda che, come specificato nella [Comunicazione Ance del 16 giugno scorso](#), di commento all'ordinanza adottata in data 15 giugno 2022 dal Ministero della Salute,

recante *“Misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale”*, i lavoratori tenuti a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) sono anche i lavoratori edili impiegati all'interno delle strutture di cui sopra. Si ricorda, inoltre, che resta fermo, **fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo di vaccinazione**, che costituisce requisito per lo svolgimento delle attività lavorativa, per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis del dl n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021 e, da ultimo, modificato dell'art. 8 dl n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022).

Infine, con riguardo all'obbligo di indossare **mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere**, si ribadisce quanto già specificato nella [Comunicazione Ance del 25 maggio 2022](#), **in merito all'opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022.**

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del suddetto decreto-legge.